



# COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

## Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. **109** del Reg.

Data **28/12/2019**

**Oggetto:** Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Torregrotta alla data del 31/12/2018 art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175 e s.m.i.

L'anno **duemila diciannove** giorno **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00 e seg.**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta pubblica **ordinaria – di rinvio** - risultano presenti in aula all'atto della votazione della proposta in oggetto i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Saporita	Carlo	X					
Trifilò	Annunziata	X					
Scaglione	Giovanni	X					
Foti	Daniela		X				
Mondi	Antonino		X				
Cannistrà	Angela		X				
Magliarditi	Ilaria		X				
Caselli	Antonino	X					
Gringeri	Domenica		X				
Mancuso	Filippo	X					
Andaloro	Stefano		X				

Assegnati n. **12**

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri:

Presenti n. **05**

In carica n. **11**

///

Assenti n. **06**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **Carlo Saporita**, nella sua qualità di **Vice Presidente**.
  - Partecipa il Segretario Comunale: **Susanna Pignatello**.
- Nominati scrutatori i Signori: **Annunziata Trifilò, Giovanni Scaglione e Filippo Mancuso**.

III punto all'ordine del giorno

Il Vice Presidente, con il consenso del Consiglio, dà per letta la proposta e chiede se ci siano interventi.

Il Consigliere Caselli chiede chiarimenti.

La Segretaria dice che trattasi di adempimento obbligatorio ed annuale.

La dott.ssa Lisa, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, illustra la proposta e precisa che la relazione sarà inviata alla Corte dei Conti e pubblicata nel portale del MEF. Aggiunge che nella stessa relazione sono state indicate delle criticità, in particolare per l'ACAVN.

Il Consigliere Caselli si domanda, come Consigliere, cosa lo tuteli. Riferendosi all'ACAVN, chiede quanto possa perdurare la situazione dell'inadempienza di alcuni i Comuni, che continuano a non pagare. E, ancora, chiede quale possa essere la soluzione. Riferisce che all'ACAVN siano state fatte assunzioni di personale, i cui costi sono a carico dei Comuni partecipanti. Personalmente nutre perplessità.

Il Sindaco replica che nella relazione tecnica sono date le giuste spiegazioni. La soluzione "incancrenita" dell'ACAVN ha avuto un ulteriore passaggio a vuoto con il rinnovo della *governance*, con una strana alleanza, che ha comportato che alcuni tra i Soci più indebitati rappresentino gli organi gestionali. Come Amministrazione, riferisce di avere un ottimo rapporto con la struttura e parte attiva in assemblea, dove è stato presentato un tentativo di conciliazione, al fine di dimostrare l'estraneità del Comune di Torregrotta agli obblighi e debiti creati da altri Soci. Ricorda quanto si sia rivelato inutile e costoso il giudizio presso il TAR, laddove in base alla prassi consolidata il pagamento è sempre avvenuto secondo i consumi. Commenta, infine, che qualche Comune socio investe nel settore turistico, facendo lievitare i costi dell'acqua nel periodo estivo, per cui è impensabile che tali costi non vengano dallo stesso sostenuti.

Il Vice Presidente chiede quali siano le sanzioni per la mancata approvazione del piano.

La dott.ssa Lisa risponde che, oltre alla sanzione pecuniaria, è previsto che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali.

Il Sindaco aggiunge che mentre gli adempimenti previsti nella relazione tecnica hanno cadenza annuale, i revisori sono stati ancora più restrittivi richiedendo una verifica semestrale

Alle ore 19,20 il Vice Presidente sospende la seduta

Alle ore 19,22 la seduta riprende

Il Vice Presidente chiede se ci siano altri interventi o dichiarazioni di voto.

In mancanza si procede alla votazione che, espletata per appello nominale, sortisce il seguente esito accertato e proclamato: approvata con voti favorevoli 3, astenuti 2 (Caselli, Trifilò), su 5 presenti.

Proponente: Sindaco  
Area: Economico Finanziaria

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 38 del 03/12/2019

---

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI TORREGROTTA ALLA DATA DEL 31/12/2018 ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I.

---

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

*"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";*

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Torregrotta, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune, anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di Torregrotta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 con deliberazione C.C. n. 49 del 30/9/17;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 02/04/2019 con la quale questo Ente ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2017 come previsto dall'art. 20 del TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della delibera consiliare concernente quanto in oggetto, il Comune di Torregrotta non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

DATO ATTO che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa nella Relazione Tecnica allegata alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

### PROPONE

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Torregrotta alla data del 31/12/18 individuandole come da relazione "Allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
<b>ATO ME 2 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</b>	02683040832	3,16%	La società si occupava del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti "l'ambito territoriale ottimale"(Trattasi di società costituita per obbligo di legge). Nel 2010 è stata avviata la procedura di liquidazione della società.I dati di bilancio ultimi pervenuti sono relativi al 2009, pertanto non siamo in possesso dei dati di bilancio relativi al 2018.
<b>S.R.R. MESSINA AR</b>	03281470835	1,508%	La Società ha per oggetto per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge (Trattasi di società costituita per obbligo di legge). La partecipazione deve essere mantenuta risultando le attività indispensabili per l'ottimale espletamento del servizio. Con nota assunta al prot. n. 6768 del 19/04/2019 la società ha comunicato i dati necessari per l'adempimento di cui all'art.20 del D. Lgs.175/2016.
<b>TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOCIETA'</b>	02129950834	6,67%	Società per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed


<b>CONSORTILE A.R.L.</b>			a maggiore tensione occupazione attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione della occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale. Svolge servizio di committenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) del T.U.S.P.
<b>AZIENDA CONS. ACQUEDOTTI VENA E NICETO (A.C.A.V.N.)</b>	02938180839	24,00%	L'Azienda produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto si occupa della captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ai comuni consorziati, e, pertanto, rispetta il requisito di cui all'art. 4, c. 1, del T.U.S.P.

DI DARE ATTO, pertanto, che l'Ente non deve procedere all'alienazione di alcuna partecipazione societaria detenuta;


DI DARE ATTO, altresì, che in considerazione delle criticità esposte nell'unito allegato A, posto che la soppressione dell'Azienda consortile Acquedotto Vena e Niceto non è immediatamente realizzabile, in relazione alla circostanza che dalla stessa dipende l'approvvigionamento idrico del Comune, si ritiene necessario quale misura di razionalizzazione, ex art. 20, comma 1 TUSP, che l'Azienda adotti, entro dodici mesi dall'approvazione della presente, misure di recupero anche coattivo del credito vantato verso i Comuni consorziati, finalizzate al contenimento dei costi, e misure atte ad eliminare l'ingente posizione debitoria nei confronti delle società che gestiscono le utenze elettriche.

DI TRASMETTERE la deliberazione di approvazione della presente proposta a tutte le società partecipate dal Comune e alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Maria Lisa




Il Sindaco  
Dott. Corrado Ximone



## COMUNE DI TORREGROTTA

**PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO:** REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI TORREGROTTA ALLA DATA DEL 31/12/2018 ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I.

**PROPONENTE:** Il Sindaco Dott. Corrado Ximone

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:**

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L.R. 7/2019 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013- art. 147 – bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

- VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 03/12/2019


Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Maria Lisa

**PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:**  
(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 L.R. 7/2019 e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013)

- VISTO : si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- VISTO: si attesta la copertura finanziaria
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 03/12/2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Maria Lisa



Da "DOTT. ROBERTO MIANO" <ROBERTOMIANO@legalmail.it>  
A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>  
Data martedì 10 dicembre 2019 - 16:51

**trasmissione pareri del Collegio dei Revisori dei Conti verbali n.ri 34,35,36,37,38**

---

*Prot 20086*

**11 DIC. 2019**

*IR - 112*

**Allegato(i)**

VERBALE N. 34 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. 2I RETE GAS IMPIANTI.pdf.p7m (125 Kb)  
VERBALE N. 35 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. AVV.CELONA.pdf.p7m (125 Kb)  
VERBALE N. 36 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. AVV.CELONA 2.pdf.p7m (126 Kb)  
VERBALE N. 37 DEL 10.12.2019 -PARERE D.F.B. AVV.LA PEDALINA.pdf.p7m (124 Kb)  
VERBALE N. 38 COMUNE DI TORREGROTTA DEL 10.12.19.pdf.p7m (111 Kb)



## COMUNE DI TORREGROTTA

(Città Metropolitana di Messina)  
Via Mezzasalma n. 27 – C.A.P. 98040

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 38 del 10/12/2019

#### Parere sulla Proposta di Deliberazione

#### “Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Torregrotta”

L'anno 2019 in data 10/12/2019, alle ore 9.00, si riunisce, con modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torregrotta (ME), nominato con deliberazione di C.C. n. 28 del 10/05/2019, con sede logistica presso lo Studio del Dott. Licciardi Salvatore, Via P. D'Asaro n. 3 – 90138 Palermo, previa convocazione del Presidente.

Dott. Licciardi Salvatore	Presidente
Dott. Miano Roberto	Componente
Dott. Marisca Carmelo	Componente

per rilasciare il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 3/12/2019, da parte dell'Area Economico Finanziaria con atto predisposto dalla Dott.ssa Maria Lisa, avente per oggetto: “Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Torregrotta alla data del 31/12/2018 – art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.”, ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), n.3, del D.lgs.18.08.2000, n.267;

#### IL COLLEGIO

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla revisione ordinaria delle partecipate alla data del 31/12/2018 e la relazione tecnica delle società partecipate, una cui copia viene allegata al presente parere, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 13/05/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.74 dell'1/10/2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto relativo all'anno 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23/10/2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto consolidato per l'esercizio 2018;

VISTO il D.lgs. 19/08/2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato con D.lgs. 16/06/2017 n. 100;



VISTO che ai sensi dell'art.4, comma 1 del T.U.S.P. le Amministrazioni Pubbliche, compresi i Comuni, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in Società aventi per oggetto attività di partecipazione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO che le stesse partecipazioni possono essere detenute esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nell'art.4, comma 2 del T.U.S.P.;

#### **TENUTO CONTO**

- che, in conformità alle norme vigenti, deve essere predisposto in piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione di tutte quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni previste dall'art.20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;

- che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'effettiva gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e che possono soddisfare i bisogni della comunità;

#### **RILEVATO**

che per effetto dell'art.24 del T.U.S.P., entro il 31/12/2019 il Comune deve provvedere ad effettuare una relazione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, con propria deliberazione da inviare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, individuando quelle che devono essere alienate, oppure soggette a fusione e soppressione con la messa in liquidazione;

#### **VISTA**

- la relazione tecnica delle società partecipate, allegata alla proposta di deliberazione in oggetto, dalla quale si rileva quanto segue:

- che la Società ATO ME 2 S.P.A. è stata messa in liquidazione nel 2010 e gli ultimi dati di Bilancio risalgono al 2009;
- che la Società SRR MESSINA AR ha per oggetto la gestione dei rifiuti e l'Ente esprime di mantenerla in quanto la Società ha fornito i dati in data 19/04/2019, che sono rispondenti all'art.4 già citato;
- che la Società GAL TIRRENO EOLIE SOCIETA' CONSORT. A.R.L. non è soggetta alla disciplina del T.U.S.P.;
- che la Società TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. svolge attività di committenza come previsto dall'art.4 comma 2 del T.U.S.P.;
- che la Società AZIENDA CONS.ACQUEDOTTI VENA E NICETO (A.C.A.V.N.) produce servizi nel settore dell'acqua e quindi persegue finalità pubbliche. Trattasi di Società eccessivamente indebitata per le difficoltà a coprire le spese per il mancato introito delle quote a carico dei Comuni consorziati; l'Ente propone di mantenere la predetta società adottando misure di recupero dei crediti vantati verso i Comuni morosi e misure idonee ad eliminare l'ingente posizione debitoria verso le società che gestiscono le utenze elettriche;

## CONSIDERATO

che le valutazioni e le considerazioni formulate dall'Ente, per le prime quattro società sono rispondenti al mantenimento delle partecipazioni, mentre per la società A.C.A.V.N. non si rilevano i presupposti per il mantenimento della partecipazione, in quanto la situazione debitoria non può migliorare, poiché i debiti, derivanti dalle forniture di beni e servizi, nel proseguo dell'attività, tendono ad aumentare e le misure suggerite non sono idonee a sanare la deficienza finanziaria che si è venuta a creare.

Per tutto quanto premesso e considerato:

## IL COLLEGIO

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, in forza dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L., espressi in data 3/12/2019 dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

## ESPRIME

il parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto, con riserva nell'intesa che per le riserve espresse sulla Società A.C.A.V.N. si provveda entro il termine di sei mesi a monitorare, d'intesa con gli altri Enti consorziati, l'andamento gestionale della predetta società per verificare se ci siano i presupposti per recuperare la capacità finanziaria e tornare ad una normale attività, caso contrario avviare la procedura prevista dalle norme vigenti.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile del Settore Finanziario.

Palermo, 10/12/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Collegio dei Revisori:**

Presidente: Licciardi Salvatore \_\_\_\_\_

Componente: Miano Roberto \_\_\_\_\_

Componente: Marisca Carmelo \_\_\_\_\_



# COMUNE DI TORREGROTTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Cod.Fis. e P.Iva 00343400834 Tel. 090/9981018 Fax 090/9910605

## **Relazione tecnica sulle società partecipate**

### **Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2018**

(articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016)

## 1. Premessa:

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 stabilisce che : ” *Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ....* ”.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 prevede e regola la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; l’individuazione delle partecipazioni, intese come “*titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*”, detenute dalle amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta, identifica il c.d. perimetro oggettivo della ricognizione.

L’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), dispone che, ciascuna amministrazione pubblica, come individuata dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, effettui la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20.

Successivamente alla ricognizione straordinaria, ai sensi del succitato art. 20 del TUSP, ogni amministrazione, di cui all’art. 1, comma 2 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha l’obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica devono essere integrate con quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa dalla Corte dei Conti.

A seguito della unificazione dei due adempimenti, oggetto di comunicazione saranno:

1. Tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti;
2. Tutte le partecipazioni indirette di primo livello detenute in società per il tramite di società o di organismi;
3. Tutte le partecipazioni indirette di livello superiore al primo detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall’Amministrazione

Ulteriore obbligo a carico dell’Amministrazione, è quello della comunicazione delle informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società e di enti, partecipati o meno.

Relativamente alle partecipazioni nelle società rientranti nel perimetro oggettivo del TUSP, oggetto di comunicazione saranno le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio nonché l’esito della revisione periodica indicato nel provvedimento adottato ai sensi dell’art. 20.

In ossequio al disposto dell’art. 24, comma 1, del TUSP, il Comune di Torregrotta, con deliberazione di C.C. n. 49 del 30/09/2017, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 24 del TUSP il quale prevede l’alienazione delle partecipazioni, individuate nel provvedimento, entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

## 2. Partecipazioni societarie

Alla data del 31/12/2018, questo Comune partecipava al capitale delle seguenti Società:

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
<b>ATO ME 2 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE</b>	02683040832	3,16%	La società si occupava del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in favore dei comuni soci costituenti "l'ambito territoriale ottimale"(Trattasi di società costituita per obbligo di legge). Nel 2010 è stata avviata la procedura di liquidazione della società.I dati di bilancio ultimi pervenuti sono relativi al 2009, pertanto non siamo in possesso dei dati di bilancio relativi al 2018.
<b>S.R.R. MESSINA AR</b>	03281470835	1,508%	La Società ha per oggetto per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge (Trattasi di società costituita per obbligo di legge). La partecipazione deve essere mantenuta risultando le attività indispensabili per l'ottimale espletamento del servizio. Con nota assunta al prot. n. 6768 del 19/04/2019 la società ha comunicato i dati necessari per l'adempimento di cui all'art.20 del D. Lgs.175/2016.
<b>GAL TIRRENO EOLIE SOCIETA' CONSORT. A R.L.</b>	03431980832		Gruppo di azione locale ai sensi del P.R.S. Sicilia 2014/2020 misura 19 sostegno allo sviluppo locale, non è soggetto alla disciplina del T.U.S.P.
<b>TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.</b>	02129950834	6,67%	Società per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupa zione attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione della occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale. Svolge servizio di committenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) del T.U.S.P.
<b>AZIENDA CONS. ACQUEDOTTI VENA E NICETO (A.C.A.V.N.)</b>	02938180839	24,00%	L'Azienda produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto si occupa della captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ai comuni consorziati, e, pertanto, rispetta il requisito di cui all'art. 4, c. 1, del T.U.S.P.

### 3. Revisione delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2018

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., disciplina il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Il comma 3 del citato art. 4 prevede che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., **entro il 31 dicembre 2019**, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica con relativa indicazione di procedure di razionalizzazione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2018, individuando, eventualmente, quelle che devono essere alienate o sottoposte alle misure di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 20 del T.U.S.P.

La revisione ordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Inoltre, il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

### 4. Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Le società delle quali l'Ente detiene quote di partecipazioni, sono società miste a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto "attività di servizi di interesse generale", caratterizzate da una tipologia di partecipazione diretta e rientranti, quindi nelle tipologie indicate all'art. 4 del T.U.S.P.

## 5. Raccolta delle informazioni

Per ogni società sarà predisposta una scheda per la rilevazione delle partecipazioni nelle quali sono state indicate le informazioni relative a dati anagrafici, dati contabili, quote di possesso e tipologia di controllo, secondo quanto previsto dalle linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti e secondo quanto comunicato dalle stesse Società oggetto della ricognizione:

- **ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione**

Costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbana di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 2, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, **attualmente si trova in liquidazione, pertanto il processo di estinzione della stessa è già in corso.**

- **S.R.R. Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A**

E' titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge.

La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge, ragion per cui non può essere alienata.

- **“TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 – Società consortile a r.l.”**

Costituita per l'attuazione e la presentazione formale di provvedimenti intesi alla realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale economico ambientale delle aree depresse a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupazione attraverso il ricorso a specifiche misure concernenti la promozione dell'occupazione, ricerca ed innovazione nonché potenziamento della dotazione infrastrutturale. Svolge servizio di committenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. e) del T.U.S.P.

L'Ente, nonostante non venga rispettato il disposto dell'articolo 20, comma 2, lettera b) in quanto tale partecipata ha un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori, può mantenere questa partecipazione sia perchè si occupa del servizio di committenza, sia perchè gli amministratori della società, pur essendo in numero maggiore ai dipendenti, non percepiscono alcun compenso. A tal proposito si rinvia alla deliberazione n. 7 del 20/01/2016 della Corte dei Conti, sezione Lombardia, in cui sostanzialmente per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero di amministratori nelle società partecipate dagli enti dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal numero di amministratori e dal rapporto numero amministratori e numero dipendenti.

- **“GAL-TIRRENO EOLIE -SOCIETA' CONSORTILE A R.L.”**

Gruppo di azione locale ai sensi del P.R.S. Sicilia 2014/2020 misura 19 sostegno allo sviluppo locale, non è soggetto alla disciplina del T.U.S.P.

- **“AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTI VENA E NICETO (A.C.A.V.N.)”**

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e pertanto rispetta il requisito di cui all'art. 4, comma 1.

Premesso quanto sopra, si ritiene doveroso evidenziare le seguenti criticità, concernenti la necessità di un contenimento dei costi di funzionamento ed il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero di amministratori.

Si rileva, infatti, dal complesso degli atti pervenuti da parte dell'Azienda e degli altri Comuni consorziati che i ritardi e le morosità nel pagamento delle quote da parte dei Comuni di Spadafora, Valdina e Venetico hanno determinato maggiori costi nella misura complessiva di almeno € 1.100.000 di cui € 850.000 a seguito del venir meno dell'accordo transattivo con Enel Energia SpA e € 250.000,00 per maggiori costi dell'energia elettrica determinati dall'attivazione del regime di salvaguardia.

Si ritiene che il Comune di Torregrotta ha corrisposto sempre in maniera tempestiva e puntuale le quote dovute e che, pertanto, lo stesso debba essere tenuto indenne dalla corresponsione della somma indicata di € 1.100.000, oltre che dalle ulteriori somme che certamente scaturiranno a titolo di interessi e spese legali dal mancato tempestivo pagamento di quanto dovuto ai creditori. A tal proposito si fa presente che sono pendenti dei precontenziosi tra l'Azienda ed i Comuni consorziati in quanto, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della stessa Azienda, sono state proposte svariate istanze di tentativo obbligatorio di conciliazione, tra cui quella del Comune di Torregrotta in ordine all'individuazione dei Comuni responsabili e dell'importo dagli stessi dovuto per ristorare il danno cagionato al consorzio ACAVN, ed in ogni caso per tenere indenne dal pagamento di € 1.100.000 il Comune di Torregrotta, al quale nulla è da imputare avendo sempre corrisposto il dovuto.


A fronte di tale cospicua esposizione debitoria dell'Azienda, dai consuntivi non emerge alcuna perdita di esercizio, in quanto tutti i costi vengono ripartiti tra i Comuni consorziati.

Quanto al rapporto tra dipendenti ed amministratori, si evidenzia che a fronte di n. 3 amministratori (componenti CdA) è presente un solo dipendente (il direttore), per cui non viene rispettato il disposto dell'articolo 20, comma 2, lettera b). A tal proposito si fa presente che le indennità spettanti ai componenti del CdA sono state notevolmente ridotte rispetto a quelle previste dallo Statuto.


In considerazione delle criticità esposte, posto che la soppressione dell'Azienda non è immediatamente realizzabile, in considerazione della circostanza che dalla stessa dipende l'approvvigionamento idrico del Comune, ovvero sia un servizio pubblico essenziale, si ritiene necessario quale misure di razionalizzazione, ex art. 20, comma 1 TUSP, che l'Azienda adotti - entro dodici mesi dall'approvazione della proposta di revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/18:

- misure di recupero anche coattivo del credito vantato verso i Comuni consorziati, finalizzate al contenimento dei costi.
- misure volte ad eliminare l'ingente posizione debitoria di ACAVN nei confronti delle società che gestiscono le utenze elettriche.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
Dott.ssa Maria Lisa



Il Sindaco  
Dott. Corrado Ximone





Il Vice Presidente del Consiglio  
(Carlo Saporita)



Il Consigliere Anziano  
(Annunziata Tifilò)



La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON – LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà **15 gg.** consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_.

L'Addetto alla Pubblicazione



Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

Il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 gg dalla data inizio della pubblicazione

Il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

Li, \_\_\_\_\_

La Segretaria Comunale  
(Susanna Pignatello)